

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA”
Torri in Sabina (Rieti)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 60 del 07/08/2023	OGGETTO: stipula contratto lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con la Sig.ra Barbara Mansueti dal 01-09-2023 al 31-03-2024.

in forze dell’incarico conferito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 07-03-2023

IL DIRETTORE

ha adottato la seguente determinazione.

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a norma dell’art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 2019 n. 17;

Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto;

Vista la propria deliberazione n. 36 in data 28-12-2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2023 – 2025 di questa azienda;

Ricordato che l’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con Deliberazione del CdA n. 9 del 30-03-2022, ha previsto la costituzione di un rapporto di collaborazione a carattere individuale, temporaneo per lo svolgimento dell’attività di coordinamento operativo nelle attività relative alla Casa di Riposo per Anziani;

- che per lo svolgimento della predetta attività l’ASP ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- che la Sig.ra Mansueti Barbara è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta dalla ASP per il conferimento del predetto incarico di collaborazione, come da provvedimento approvazione in atti;

Considerato che questo ente è stato sottoposto ad una procedura di fusione per incorporazione con l’ASP Tuscia, come risulta dalla deliberazione della G.R. del Lazio n. 418 del 27-07.2023, e che quindi sarà oggetto nel prossimo futuro da un processo generale di riorganizzazione;

Ritenuto opportuno, nelle more delle decisioni che verranno prese dal nuovo CdA, adottare provvedimenti urgenti al fine di garantire la regolare continuità dei servizi operativi nella Casa di Riposo per Anziani, gestita da questa ASP, di stipulare un contratto di lavoro autonomo dal 01-09-2023 al 31-04-2024;

Tenuto conto che nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto si tratta di un incarico di natura eccezionale e temporanea, in considerazione degli accadimenti sopra riportati, e ciò consentirà di garantire l’attività di assistenza agli anziani ospiti nella Casa di Riposo, nelle more delle definitive decisioni che al riguardo verranno adottate dal CdA della nuova ASP;

Visto il verbale del CdA della seduta del 04-07-2023

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di conferire alla Sig.ra Mansueti Barbara l'incarico individuale di collaborazione, per lo svolgimento dell'attività di cui alla premessa e riferite al coordinamento operativo delle attività socio - sanitario della casa di Riposo per Anziani, sita in Torri in Sabina – Via Porta Ternana n. 7 per il periodo dal 01-09-2023 al 31-03-2024.
2. Di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art- 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2002, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la relativa spesa di €. 8.400,00 spesa trova copertura alla voce ec.11 – lett.A) “Spese di personale” del bilancio economico di previsione 2023 - 2025;
4. Di dare atto che contro la presente determinazione può essere proposto ricorso al Tar nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett.e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL DIRETTORE

Dott. Mauro Di Rocco

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001)

L'anno 2023 il giorno del mese di in Torri in Sabina fra:

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA", con sede legale in Torri in Sabina Piazza Roma n. 6, codice fiscale n. 80007330576, rappresentata in questo atto dal Direttore Dott. Mauro Di Rocco, nato ail e domiciliato per la carica come sopra, in esecuzione della determinazione n. ____ del _____, di seguito indicato come "Azienda" o "Committente"

e

la Sig.ra **MANSUETI BARBARA**, nata a il e residente a, C.F., qui di seguito indicato come "Collaboratrice"

PREMESSO

- A) che l'ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", giusta la Deliberazione del CdA n. 9 del 30-03-2022, intende costituire un rapporto di collaborazione a carattere individuale, temporaneo per lo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo nelle attività relative alla Casa di Riposo per Anziani;
- B) che per lo svolgimento della predetta attività l'ASP ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- C) che la Sig.ra Mansueti Barbara è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta dalla ASP per il conferimento del predetto incarico di collaborazione, come da provvedimento approvazione atti ù;
- D) che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e neppure rientrano nell'oggetto della propria attività professionale abituale

VERIFICATO

che non sussistono cause di incompatibilità/conflicto di interesse ostative alla stipula del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2. L'Azienda di Servizi alla Persona "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista" conferisce alla Sig.ra Mansueti Barbara l'incarico individuale di collaborazione, per lo svolgimento dell'attività di cui alla premessa e riferite al coordinamento operativo delle attività socio - sanitario della casa di Riposo per Anziani, sita in Torri in Sabina – Via Porta Ternana n. 7.

Art. 3. La prestazione dovrà essere resa personalmente dalla Collaboratrice il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 4. Il presente contratto avrà la durata di mesi sette (7) con inizio dal 1° settembre 2023, esclusa ogni tacita proroga.

Art. 5 Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con trenta giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore della Collaboratrice alcun diritto al risarcimento del danno. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. La Collaboratrice può recedere dal

contratto con comunicazione scritta con trenta di preavviso.

Art.6 La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla Collaboratrice nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente.

La Collaboratrice è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti presenti presso la Casa di Riposo per Anziani, eventualmente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, nel caso in cui la prestazione si svolga in tutto o in parte nella struttura, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Art.7. Il corrispettivo per l'opera che la Collaboratrice renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in euro 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario, da liquidarsi mediante acconti periodici a richiesta della Collaboratrice.

La spesa trova copertura nel bilancio economico di previsione della ASP 2023 – 2025.

Art. 8 Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che la Collaboratrice effettuerà per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal Committente, con esclusione di ogni forma di indennità forfettaria.

Art. 9 In caso di sospensione della prestazione da parte della Collaboratrice, il Committente, previa diffida, procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 10 Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni di cui all'art. 50, primo comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti il Committente opererà a carico della Collaboratrice una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto, se in quanto dovuta, alla contribuzione INPS, nella misura di legge.

Art. 11 La Collaboratrice dichiara di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione, in contemporanea con quello oggetto del presente, su incarico di altri. S'impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione.

Art.12 Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto sono a carico della Collaboratrice e del Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.

Art.13 Alla risoluzione e/o termine del presente contratto la Collaboratrice non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.7 del quale la Collaboratrice si dichiara completamente soddisfatta. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 14 Tutti i dati ed informazioni di cui la Collaboratrice entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Art. 15 La Collaboratrice accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La violazione da parte della Collaboratrice degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

La Collaboratrice si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro autonomo sono raccolti presso il Committente e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.

Con la sottoscrizione dell'incarico la collaboratrice s'impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

Art. 17 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di Bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico della Collaboratrice. Il presente contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.

Art. 18 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Rieti, rinunciando espressamente le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torri in Sabina,

La Collaboratrice

Il Direttore della ASP

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5, 9, 13 e 18 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

La Collaboratrice

Il Presidente della ASP